

DELIBERA N. 309/24/CONS

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DEL COMUNE
DI MONTEROTONDO (RM) PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ART.
9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 24 luglio 2024;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”*, e, in particolare, l'articolo 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”*, e, in particolare, l'articolo 1;

VISTA la delibera n. 423/17/CONS, recante *“Istituzione di un tavolo tecnico per la garanzia del pluralismo e della correttezza dell’informazione sulle piattaforme digitali”*;

VISTA la delibera n. 295/23/CONS del 22 novembre 2023, recante *“Regolamento concernente la disciplina relativa al rilascio dei titoli autorizzatori alla fornitura di servizi di media audiovisivi e radiofonici via satellite, su altri mezzi di comunicazione elettronica e a richiesta”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTI i decreti del Presidente della Repubblica del 10 aprile 2024, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 85 dell'11 aprile 2024, con i quali sono stati convocati i comizi elettorali per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e definita l'assegnazione del numero dei seggi alle circoscrizioni elettorali;

VISTA la delibera n. 90/24/CONS del 12 aprile 2024, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia fissata per i giorni 8 e 9 giugno 2024”*;

VISTA la delibera n. 122/24/CONS del 30 aprile 2024, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei Sindaci e dei*

Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per i giorni 8 e 9 giugno 2024”;

VISTE le note del 3 giugno 2024 (prot. n. 0153480 e prot. n. 0153715), con cui il Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio ha trasmesso le conclusioni istruttorie e la delibera relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di Monterotondo a seguito delle segnalazioni del candidato consigliere avvocato Donato D’Angelo, inoltrate anche dall’Autorità (prot. n. 0145124 del 27 maggio 2024). L’avvocato Donato D’Angelo, <<*nell’interesse della lista civica “Monterotondo Bene Comune”>>, ha segnalato “specifiche violazioni della normativa sulla par condicio nel periodo elettorale in relazione ad eventi istituzionali patrocinati dal Comune di Monterotondo e comunicati sui social e sul sito del Comune”. Come rappresentato dall’esponente, che ha trasmesso segnalazioni anche al Comune, “il Segretario Generale del Comune di Monterotondo con nota prot. 23958 del 30/04/2024 ha dato riscontro alla segnalazione, comunicando di aver provveduto a disporre la rimozione del logo del Comune dai vettori di comunicazione degli eventi pubblici citati”. Al riguardo l’avvocato D’Angelo ha specificato, tuttavia, che “le iniziative che il Segretario Generale dichiara di aver assunto non hanno impedito la reiterazione delle condotte non consentite dalla legge, visti gli ulteriori eventi pubblici promossi in ambito istituzionale con la partecipazione del sindaco ed amministratori uscenti in rappresentanza dell’Ente”;*

PRESO ATTO che il Comitato ha verificato che *“sulla pagina social del Comune di Monterotondo era rimasto presente solo un post (Aureliadi in città Metropolitana) di tutti quelli segnalati dall’Avv. D’Angelo, in possibile violazione delle norme della par condicio di cui alla citata legge n. 28 del 2000”* e che in data 28 maggio ha invitato il Comune di Monterotondo a fornire chiarimenti in merito agli eventi segnalati: *“11 Maggio: Donne insieme...impegnate a rinascere; 20 Maggio; Il Nido di Gaia adotta l’Aiuola; 26 Maggio: Riserva Naturale della Macchia di Gattaceca e Macchia del Barco; 19-31 Maggio: Aureliadi in Città Metropolitana”;*

ESAMINATE le memorie difensive, a firma del Segretario Generale del Comune di Monterotondo, dottoressa Giuseppina Antonelli, acquisite dal Comitato il 29 maggio 2024, con le quali viene rilevato quanto segue:

- ai fini del rispetto della normativa recata dalla legge n. 28/2000, con nota del 24 aprile 2024, l’avvocato D’angelo ha segnalato al Comune di Monterotondo gli eventi “Aureliadi in Città Metropolitana, *“organizzata dalla Città Metropolitana di Roma Capitale sul territorio di Monterotondo”* e “Donne insieme...impegnate a rinasce”, *“organizzata dalla Associazione Casa delle Case”*. In data 30 aprile, il Segretario Generale del Comune ha riscontrato la segnalazione chiarendo che le comunicazioni relative agli eventi segnalati *“non fossero presenti sul sito istituzionale dell’Ente ma che fossero state date indicazioni agli organizzatori di rimuovere il logo del Comune di Monterotondo da ogni materiale di promozione e/o comunicazione su qualsiasi canale”*. Ha inoltre specificato che, su richiesta dell’Ente, l’evento previsto nell’ambito della manifestazione “Donne insieme...impegnate a rinasce” era stato *“annullato e rinviato a data da destinarsi”;*

- quanto alla segnalazione del 20 maggio relativa all’evento “Il Nido di Gaia adotta l’Aiuola”, la stessa è stata riscontrata dall’Ente in pari data evidenziando che sui canali istituzionali dell’Amministrazione non era stata data comunicazione dell’evento, <<*né in*

alcun modo autorizzato l'Asilo comunale all'utilizzo del logo del Comune per pubblicizzare l'evento, ma che in ogni caso, si era tempestivamente provveduto a far modificare ai gestori della relativa pagina Facebook il post in questione mediante la rimozione tanto del logo quanto del "tag" delle personalità istituzionali e a richiedere il differimento dell'evento programmato>>;

- il Segretario del Comune ha inoltre specificato di aver trasmesso all'avvocato D'Angelo, il 30 aprile, una nota *"indirizzata a tutti i Dirigenti, con la quale era già stato ribadito il corretto comportamento da tenere nel periodo del c.d. silenzio elettorale"*;

- con riferimento alla segnalazione del 23 maggio, relativa all'evento *"ProteggiAMO l'area protetta"* previsto il 26 maggio *"e visibile sul profilo Facebook dell'Ente"*, il Segretario del Comune ha comunicato di aver dato riscontro all'avvocato D'Angelo in pari data, chiarendo che l'evento era stato *"organizzato e gestito direttamente ed esclusivamente dalla Città Metropolitana di Roma Capitale e che in ogni caso la locandina dell'evento non era più presente sul profilo Facebook del Comune di Monterotondo"*. Ha inoltre specificato che a tale evento *"non risulta alcuna partecipazione a carattere istituzionale"*;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO, nel caso di specie, che tale divieto di comunicazione istituzionale è decorso a far data dalla convocazione dei comizi per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia avvenuta in data 11 aprile 2024;

CONSIDERATO che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *"proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire [...] una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari"*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, a: *"a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale"*;



CONSIDERATO inoltre che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l'altro, a *“illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento”*;

RILEVATO che le attività di informazione e comunicazione oggetto della segnalazione sono ricadute nel periodo di applicazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000 successivamente all'11 aprile 2024, data di convocazione dei comizi per le elezioni europee dell'8 e 9 giugno 2024;

PRESO ATTO che il Comitato *“ha svolto una nuova attività di verifica del contenuto della segnalazione, rilevando che quanto indicato nella nota prodotta dal Comune di Monterotondo risultava confermato”*;

PRESO ATTO che il Comitato ha ritenuto *“necessario procedere all'archiviazione del procedimento, in quanto l'immediato spontaneo adeguamento comporta l'archiviazione, come da consolidata prassi dell'Autorità”*;

PRESO ATTO che il Comitato ha deliberato

- *“di procedere all'archiviazione del procedimento iniziato con la nota del 27 maggio 2024, citata in premessa, per presunta violazione della legge n. 28 del 2000;*
- *di trasmettere il presente atto all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in applicazione della legge 28/2000, per le conseguenti deliberazioni di competenza, ai sensi della Delibera AgCom 90/24/CONS;*
- *di pubblicare la presente deliberazione sul sito del Corecom Lazio”*;

RITENUTO che l'avvio del procedimento amministrativo attraverso la richiesta delle controdeduzioni all'Amministrazione comunale è finalizzato all'accertamento della violazione di esclusiva competenza dell'Autorità, come disposto dall'art. 10, della legge n. 28/2000 che si avvale del competente Comitato regionale per le comunicazioni al fine di porre in essere l'istruttoria sommaria, sulla base della quale l'Autorità valuta la sussistenza della violazione ovvero adotta un provvedimento di archiviazione del procedimento avviato dal Comitato;

PRESA VISIONE dei canali istituzionali del Comune di Monterotondo;

RILEVATO che i contenuti segnalati allo stato non risultano pubblicati sui canali istituzionali del Comune di Monterotondo;

RITENUTO di condividere la proposta formulata dal Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio;

RITENUTO per le ragioni esposte di archiviare il procedimento *de quo*;

UDITA la relazione del Commissario Massimiliano Capitanio, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA



l'archiviazione del procedimento.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Monterotondo (RM), trasmessa al Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 24 luglio 2024

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Massimiliano Capitano

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba